



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

IMPUGNAZIONE E AMMISSIBILITA' DEI MOTIVI AGGIUNTI

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, sentenza n. 1764/2026 del 26/2/2026.

Composizione

Pres. e Rel. Buonauro.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE.

Tributi (in generale) - "Solve et repete" - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - In genere.

Massima

Nel contenzioso tributario, il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, che è ammissibile esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine del giudice.

Rif. normativi

Art. 18 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 24 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2026